

AZIENDA USL UMBRIA n. 1  
 Registrazione contratti  
 N. ...27..... del 21/01/22.



**ACCORDO CONTRATTUALE PER PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PER  
 IMMAGINI (R.M.N. - T.A.C. - RADIOLOGIA - ECOGRAFIA -  
 MAMMOGRAFIA) E TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE FUNZIONALE -  
 ANNO 2021**

*Handwritten signature*

L'anno 2021 <sup>VENTIDUE</sup> (duemilaventuno) il giorno 13 (TREDICI) del mese di  
 GENNAIO nella sede dell'Azienda USL Umbria n. 1 in  
 Perugia, Via Guerra 21,

tra

Il Dott. Gilberto Gentili, nato a Fossombrone (PU) il 6 agosto 1958, che  
 dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente per nome e per conto  
 e nell'interesse dell'Azienda USL Umbria n. 1 Cod. Fisc. e Partita Iva  
 03301860544, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale

e

Il Sig. Alberto Brugnoli - Cod. Fisc BRG LRT 55P26 E256H nato a Gubbio il  
 26/09/1955 residente a Roma - Via Bregnano n. 59 in qualità di Legale  
 Rappresentante del Presidio "CHIROFISIOGEN CENTER S.r.l." con sede in  
 Perugia - Via Della Valtiera n. 225/A (CAP 06135) - Partita IVA  
 00729430546 di seguito nel presente atto chiamato semplicemente Presidio

**PREMESSO**

Che il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art.8  
 BIS, punto 1, prevede che "le Regioni assicurino i livelli essenziali ed  
 uniformi di cui all' art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle  
 aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende  
 universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di

*Handwritten mark*

*soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi*

*contrattuali di cui all'art. 8 quinquies";*

Che in particolare, per l'attività specialistica di "Riabilitazione Funzionale", la

Regione Umbria, con atto n. 292 del 13.3.2002, mentre ha stabilito di

cessare le prestazioni di terapia fisica di cui all'allegato 2A-punto f del

D.P.C.M. del 29.11.2001, ha previsto la possibilità di proseguire

nell'erogazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale di cui all'allegato

2B, punto c, stesso D.P.C.M., anche presso i centri privati, esclusivamente

sulla base di percorsi riabilitativi personalizzati redatti da medici specialisti in

medicina fisica e della riabilitazione, su richiesta dei medici di Medicina

Generale;

Che la stessa Regione Umbria con D.G.R.U. n. 893 del 3.7.2002 ha

definitivamente precisato le procedure di accesso e di erogazione delle

prestazioni di cui al punto c), dell'allegato. B, al D.P.C.M. 29.11.2001 ed

anche introdotto specifiche tariffe per la redazione dei progetti riabilitativi

(semplici e complessi);

Che il presente accordo contrattuale deve adeguarsi alle previsioni dell'Atto

Regionale n. 893/2002, previa adozione da parte dei Presidi delle schede e

dei modelli regionali;

Che la Regione Umbria, ha pubblicato l'ultimo elenco dei presidi privati

accreditati per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali sul sito

della Regione Umbria [www.regione.umbria.it/salute/accreditamento-](http://www.regione.umbria.it/salute/accreditamento-)

istituzionale;

Che la Regione Umbria:

- con Determinazioni Dirigenziali n. 5532 del 23 giugno 2016 e n. 7278

del 13 luglio 2017, ex ultimis, con Determina Dirigenziale della Regione

n. 6492 del 22 aprile 2020, ha prorogato l'accreditamento istituzionale

senza prescrizioni al 30 ottobre 2020, al Presidio "Chirofisiogen Center

S.r.l." per le attività di: Diagnostica per immagini, Specialistica

ambulatoriale e di Risonanza magnetica da 3,0 Tesla, da 1,5 Tesla ed 1

Tesla aperto, Mammografia, Fisiokinesiterapia, Laboratorio di base con

esecuzione di analisi tossicologiche forensi di 1° livello, Medicina dello

sport con rilascio di certificazione agonistica, Servizio di angiologia,

Flebologia e Scleroterapia;

- con Determina Dirigenziale n. 6492 del 22 luglio 2020 ha disposto di "*Di procedere alla concessione di una ulteriore proroga di accreditamenti istituzionali e provvisori..., ai soggetti che già ne beneficiano fino al 31.07.2020, proroga che si intende immediatamente estesa senz'altro al 30.10.2020*";

- con Determina Dirigenziale della Regione Umbria, n. 6492 del 22 luglio 2020 ha, altresì, disposto che "*...il termine del 30/10/2020 di cui al punto precedente si intende in forza del presente atto omologato al dettato della eventuale prossima norma nazionale di proroga dello stato di emergenza...*"

- Con D.G.R. n. 1516 del 20 dicembre 2018, recante "*Linee guida per la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le strutture private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale per il periodo 2019-2021 e definizione dei volumi finanziari massimi per gli anni 2018-2019*", ha approvato gli indirizzi ed i criteri per la stipula degli accordi contrattuali tra le Aziende

USL e gli erogatori di prestazioni sia pubblici che privati di cui all'allegato

1) al medesimo provvedimento;

- Con D.G.R. n. 214 del 25 febbraio 2019 recante " Delibera di Giunta

Regionale n. 1516 del 20 dicembre 2018 - Linee attuative" sono state

impartite disposizioni applicative interpretative della DGR 1516/2018;

- con D.G.R. n. 1245 del 16.12.2020 avente ad oggetto "Accordi

Contrattuali tra le Strutture Erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le

Strutture private che intrattengono rapporti con il SSR per l'anno 2020",

ha ritenuto opportuno "alla luce della pandemia COVID-19 che ha

caratterizzato l'anno 2020 e alla luce quindi anche delle mutate

condizioni organizzative gestionali inerenti l'emergenza in questione, ...

rinvia a successivo provvedimento di giunta per ciò che concerne sia

le linee guida sia i volumi per l'anno 2021,..." ed ha stabilito che per la

specialistica ambulatoriale, per l'anno 2020, debbano essere rispettati i

volumi massimi degli accordi contrattuali stipulati dalle aziende nell'anno

2018;

- con D.G.R. 1297 del 23 dicembre 2020 "Indirizzi vincolanti alle Aziende

Sanitarie Regionali per la predisposizione del Bilancio di previsione per

l'esercizio 2021", nulla ha disposto in merito ai volumi finanziari da

riconoscere per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale ex

art. 8 *quinquies* D.Lgs n. 502/92 per l'anno 2021;

- con D.G.R. n. 636 del 7 luglio 2021 "Emergenza COVID-19 ripresa

ordinaria delle attività sanitarie" in considerazione della situazione

epidemiologica nazionale e regionale, ha adottato le linee guida per una

riprogrammazione delle attività sia in ambito territoriale che ospedaliero

per consentire un graduale ritorno agli assetti organizzativi pre-pandemia ed il totale recupero delle situazioni preventive diagnostiche e riabilitative di tutte le tipologie di pazienti.

Che con Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2021;


CHE l'Azienda USL Umbria n.1:

- al fine di garantire continuità assistenziale agli utenti, in attesa di indicazioni specifiche e della successiva definizione dei singoli accordi contrattuali per l'anno 2021, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID 19, con note prot. n. 210785/2020, n. 55708/2021, n. 79094/2021, n. 99869/2021 e n. 155086/2021 ha autorizzato il Presidio all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale alle medesime condizioni giuridiche e con un volume finanziario pari ad 10/12 di quello contrattualizzato nell'anno 2020, sino al 31.10.2021, nelle more della conclusione delle procedure di assegnazione dei budget anno 2021 di cui alle Delibere n. 386/2021, n. 533/2021 e 601/2021;

- a seguito della istanza del 19 dicembre 2020 con la quale la Chirofisiogen Center ha chiesto a questa Azienda il subentro nell'accordo contrattuale - anno 2020 al tempo in essere con lo Studio Medico Ginesio Marchetti ed ha comunicato l'acquisizione dell'intero apparato produttivo e l'interesse delle professionalità del medesimo Studio Medico, in considerazione del permanere delle esigenze assistenziali significativamente incrementate a



SP

	causa pandemia COVID-19, in data 30 marzo 2021 con nota prot. n. 55708	
	ha riconosciuto al Presidio un budget per prestazioni di fisiochinesiterapia a	
	favore di utenti residenti nel territorio aziendale fino al 30 aprile 2021	
	prorogato, <i>ex ultimi</i> , con nota prot. n. 206010/2021 fino al 31 dicembre	
	2021;	
	• con Delibera del Direttore Generale n. 1019 del 08 settembre 2021 recante	
	"Revoca in autotutela Delibera n. 386 del 26 marzo 2021", al fine di non	
	interrompere l'assistenza e di non incorrere nella interruzione di pubblico	
	servizio, ha autorizzato le strutture, con accordo contrattuale in proroga,	
	alla erogazione delle prestazioni già garantite in conformità alle previsioni	
	normative ed economiche stabilite negli accordi contrattuali sottoscritti	
	nell'anno 2020, fino al 31 dicembre 2021;	
	• con Delibera del Direttore Generale n. 1301 del 22 ottobre 2021 avente ad	
	oggetto "Accordi contrattuali ex art. 8 quinquies D.lgs 502/92 Specialistica	
	ambulatoriale anno 2021: Rilevazione Fabbisogno e Determinazioni":	
	➤ ha riconosciuto il permanere delle necessità assistenziali richiamate	
	nella Delibera n. 732 del 25 giugno 2020 "Accordi contrattuali ex art.	
	8 quinquies D.lgs 502/92 Specialistica ambulatoriale anno 2020:	
	rilevazione fabbisogni e determinazioni" relative alle prestazioni di	
	specialistica ambulatoriale di seguenti ambiti: FSK, Cardiovascolare,	
	Diagnostica per immagini, Neurologia/Elettromiografia;	
	➤ ha definito per l'anno 2021 i budget da riconoscere alle strutture	
	private accreditate per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, ed	
	ha stabilito i criteri e i presupposti in base ai quali predisporre gli	
	accordi contrattuali ex art. 8 quinquies D.lgs 502/92;	
		

➤ ha previsto tra l'altro la possibilità di negoziare con le strutture private

accreditate nuovi volumi di prestazioni di specialistica ambulatoriale e

corrispondentemente nuovi volumi finanziari, in considerazione

dell'andamento delle liste d'attesa, dei livelli di mobilità e di particolari

esigenze assistenziali che dovessero manifestarsi in corso d'anno;

• ha stabilito di procedere alla stipula dell'accordo contrattuale ex art. 8

*quinquies* D. Lgs n. 502/92 con il Presidio per l'erogazione di prestazioni

specialistiche ambulatoriali a favore degli assistiti residenti nel territorio di

competenza dell'Azienda USL Umbria n.1 e dei residenti fuori regione,

delle seguenti specialità:

- **R.M.N. – T.A.C. – ECOGRAFIA** (residenti Azienda USL Umbria 1)

- **RADIOLOGIA** (residenti Azienda USL Umbria 1)

- **MAMMOGRAFIA** (residenti Azienda USL Umbria 1)

- **R.M.N. – T.A.C.** (residenti fuori regione)

- **FISIOKINESITERAPIA** (residenti Azienda USL Umbria 1)

Che sono stati acquisiti agli atti sia il DURC rilasciato dall'INPS che la

Certificazione di regolarità contributiva ENPAM di cui all'art.1, comma 39

della L. n. 243/2004;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue in conformità ai

sopra richiamati criteri:

#### **ART. 1**

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante del presente accordo

contrattuale.

#### **ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Azienda USL Umbria n. 1 con il presente atto, si avvale del Presidio per l'erogazione ai residenti nel territorio aziendale ed agli assistiti in mobilità interregionale delle prestazioni di:

- **R.M.N. – T.A.C. – ECOGRAFIA** (residenti Azienda USL Umbria 1)

- **RADIOLOGIA** (residenti Azienda USL Umbria 1)

- **MAMMOGRAFIA** (residenti Azienda USL Umbria 1)

- **R.M.N. – T.A.C.** (residenti fuori regione)

- **FISIOKINESITERAPIA** (residenti Azienda USL Umbria 1)

di cui alle voci del tariffario approvato con D.G.R. n. 911 del 5 agosto 2011 come aggiornato dalla D.G.R. n. 1698 del 29.12.2011 e ss.mm.ii. non escluse dai LEA.

Le prestazioni di diagnostica oggetto del presente accordo, di cui alle voci del tariffario regionale vigente, in attesa dell'applicabilità del D.P.C.M. 12.01.2017 "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza*", di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono specificate nel D.P.C.M. del 29/11/2001 "*Definizione dei livelli essenziali di assistenza*".

Le agende di prenotazione sono organizzate prevedendo la distinzione tra le prime visite/primi accertamenti diagnostici ed i controlli (con esclusione dei controlli relativi all'alta tecnologia), in relazione alla necessità di attuare il piano del monitoraggio dei tempi di attesa esclusivamente sulle prime.

### **ART. 3 – AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI**

Si da preliminarmente atto, che al Presidio "Chirofisiogen Center S.r.l." risulta accreditato con Determina dirigenziale n. 5532 del 23.06.2016 e n. 7278 del 13 luglio 2017, ed attualmente in regime di proroga *ex ultimis*, con



Determina Dirigenziale della Regione n. 6492 del 22 luglio 2020 per le attività indicate in premessa.

Nel caso in cui l'accreditamento non dovesse essere ulteriormente prorogato o rinnovato nei termini previsti, l'Azienda UsI Umbria n. 1 procederà alla interruzione della convenzione.

Comunque, il Presidio si impegna a comunicare ogni e qualsiasi variazione attestante l'autorizzazione e/o l'accreditamento.

Il Presidio si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto presso le proprie strutture, a ciò debitamente autorizzate dalla Regione Umbria, con personale qualificato nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiali di consumo. In particolare il Presidio precisa che il Responsabile delle attività, al quale compete la responsabilità della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate ai pazienti è il Dott. Ottavio Farneti specialista in Radiologia.

**ART. 4 - VOLUME DELLE PRESTAZIONI**

In adesione delle indicazioni fornite dalla Regione Umbria in recepimento delle direttive emanate dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali istituito presso il MEF, la contabilizzazione del costo relativo alle prestazioni rese da strutture erogatrici private deve essere effettuata al netto del ticket riscosso dalla struttura privata medesima mentre, per la definizione/monitoraggio del volume finanziario massimo di attività (Global Budget) deve essere considerato il valore al lordo del ticket.

Pertanto, in considerazione:



Q

– della D.G.R. n. 1297 del 23 dicembre 2020 recante *“Indirizzi vincolanti alle Aziende Sanitarie Regionali per la predisposizione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2021”*;

– della Delibera del Direttore Generale n. 51 del 13 gennaio 2021 avente oggetto: *“Bilancio preventivo economico anno 2021 Azienda USL Umbria 1 - Approvazione”* integrata con Delibera del Direttore Generale n. 166 del 09 febbraio 2021;

– della successiva D.G.R. n. 273/2021 di approvazione del Bilancio Aziendale anno 2021;

– della Delibera del Direttore Generale n. 1301 del 22 novembre 2021 *“Accordi contrattuali ex art. 8 quinquies D.Lgs 502/92 Prestazioni di specialistica ambulatoriale anno 2021: rilevazione fabbisogni e determinazioni”*;

Al Presidio vengono riconosciuti i seguenti volumi finanziari massimi (Global Budget) per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per l’anno 2021, **al netto dei ticket:**

- **R.M.N. – T.A.C.:** € 1.809.778,00 (residenti Azienda USL Umbria 1)

€ 42.000,00 (residenti fuori regione)

- **Radiologia:** € 10.000,00 (residenti Azienda USL Umbria 1)

- **Ecografia:** € 148.791,00 (residenti Azienda USL Umbria 1)

- **Mammografia:** € 20.000,00 (residenti Azienda USL Umbria 1)

- **Fisiokinesiterapia** € 84.387,00 ((residenti Azienda USL Umbria 1)

Il volume finanziario indicato per l’anno 2020 è definito in applicazione della normativa sulla spending review, di cui all’art. 15, comma 14, del D.L. 6

luglio 2012 n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012 n.135, ss.mm.ii., e

rappresenta il tetto di spesa ed il costo che sarà sostenuto dall'Azienda USL

Umbria n.1 per l'acquisto delle prestazioni oggetto del presente accordo.

Il budget ed il volume prestazioni potrà essere rinegoziato in corso d'anno, in

considerazione di esigenze assistenziali che potrebbero ulteriormente

manifestarsi, dell'andamento delle liste d'attesa e dei livelli di mobilità

interregionale. I costi così sostenuti verranno rendicontati a parte.

A chiusura dell'anno 2021 l'Azienda si riserva il diritto di rideterminare il

volume finanziario massimo (Global Budget) in considerazione dell'effettivo

andamento del ticket nel corrente anno.

Il budget 2021 deve essere utilizzato dal Presidio normalmente in tranches

mensili omogenee con possibilità peraltro di superamento del rateo mensile

in presenza di esigenze assistenziali eccedenti o per necessità di

abbattimento dei tempi di attesa salvo rientro al 30.09.2021 nei 9/12 del

budget complessivo. Conseguentemente, qualora, invece, in un mese

vengano erogate prestazioni per un volume inferiore, sarà possibile il

recupero del tetto nei mesi successivi. Il volume sopra indicato e le

prestazioni erogabili potranno essere modificati in presenza di diverse

disposizioni nazionali e/o regionali, ovvero di variate esigenze aziendali in

materia di offerta di servizi sanitari e prestazioni di specialistica

ambulatoriale, che verranno recepite ed inserite nel presente accordo

contrattuale tramite scambio di corrispondenza.

Tuttavia è prevista la possibilità di superamento del budget mensile in

presenza di esigenze assistenziali eccedenti o per necessità di abbattimento

dei tempi d'attesa; in tali casi il monitoraggio va comunque effettuato nei

mesi successivi dell'anno per garantire il rispetto dei tempi d'attesa.

**ART .5 - TARIFFE**

Con D.P.C.M. 12.01.2017 *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*, pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono stati approvati i nuovi LEA che comportano l'abrogazione delle disposizioni contenute nel previgente D.P.C.M. 29.11.2001.

L'art. 64 del D.P.C.M. 12.01.2017 *"Norme finali e transitorie"* prevede tempistiche specifiche per l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica; in particolare, subordina l'applicabilità degli artt. 15 e 16 e relativi allegati, all'entrata in vigore del D.M. con cui saranno definite le tariffe massime delle prestazioni stesse e conseguentemente abrogati il previgente nomenclatore tariffario nazionale ed il D.M. 09.12.2015 concernente le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale.

In attesa dell'applicabilità del D.P.C.M. 12.01.2017, si da atto che per le prestazioni erogate ai residenti continuano ad essere compensate secondo le previsioni del tariffario di cui alla delibera D.G.R. n. 911 del 5 agosto 2011 come aggiornata dalla D.G.R. 1698 del 29.12.2011 e s.m.i., su cui verrà effettuato un abbattimento del 2% di cui alla L. Finanziaria 2007.

**ART. 6 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**

L'accesso alle prestazioni è subordinato alla richiesta redatta dal medico di medicina generale, sul modulario unico del S.S.N. "prescrizione proposta" o promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate.

Ove sia necessario avvalersi del mezzo di contrasto, tale necessità dovrà essere indicata chiaramente nell'impegnativa dal medico richiedente e

corredata con l'apposizione nella ricetta medesima della fustella autoadesiva o del bollino cartografico, recante il codice della confezione. In mancanza di tale indicazione il costo del predetto mezzo di contrasto non potrà essere riconosciuto. Quanto sopra vale anche per prestazioni ad assistiti di fuori Regione Umbria, salvo diverse modalità dettate dalle competenti Regioni o USL extraregionali

E' compito del Presidio assicurare la conservazione della tracciabilità dei mezzi di contrasto utilizzati e del consenso informato.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con ogni sollecitudine e comunque non oltre i tempi di attesa di cui alla D.G.R. n. 970 del 18.07.2019 con la quale, in attuazione del PNGLA e del PRGLA "Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021 e recepimento del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021" è stata disposta l'approvazione del programma attuativo aziendale delle liste di attesa per il triennio 2019-2021", superati i quali, i compensi non potranno più essere corrisposti.

La prenotazione delle prestazioni, deve essere gestita tramite il sistema CUP (presso punti CUP aziendali, Farmacup e punto CUP), sulla base di una programmazione delle singole prestazioni, ai fini dell'inserimento nelle agende CUP, concordata tra le Aziende Sanitarie e il Presidio.

Il Presidio garantisce, la prenotazione con la metodologia RAO - Raggruppamenti di Attesa Omogenei per le prestazioni per le quali sono state stabilite dalla Regione Umbria le classi di priorità, D.D. della Regione Umbria n. 5174 del 24.05.2019 "Aggiornamento Tabelle RAO di cui all'allegato A) dell'Allegato 2 del Piano regionale di Governo delle Liste di



*Handwritten signature or mark.*

Attesa (D.G.R. n. 610/2019)", superati i quali, i compensi non potranno più essere corrisposti.

Il Presidio contraente si impegna, inoltre, a rilasciare gratuitamente agli utenti le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate. In ogni caso, qualora il Presidio non eroghi direttamente determinate prestazioni, ma in Service presso Presidi esterni, pubblici o privati, in ambito regionale o extraregionale è tenuto a dichiarare il soggetto erogatore della prestazione e comunque ad assumerne la responsabilità, a tutti gli effetti sia sanitari che giuridici ed economici.

Il Presidio si impegna ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente e, attraverso la procedura CUP, ad alimentare il tracciato record flusso di mobilità C.

Il Presidio avrà cura di verificare che la prescrizione sia redatta nei termini previsti dalla normativa nazionale e/o regionale segnalando eventuali anomalie, all'U.O.C. Trattamento Economico Personale Dipendente - Gestione personale Convenzionato e Strutture Private Accreditate dell'Azienda USL Umbria n. 1". In caso di mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno corrisposte. In ogni caso l'Azienda USL Umbria n. 1 si riserva in sede di liquidazione di rettificare eventuali anomalie che si riscontrassero nell'applicazione della normativa dei ticket e delle relative esenzioni.

#### **ART. 7 - PERSONALE**

Il personale medico e non medico che opera nel Presidio per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, è riportato nell'elenco dell'organico del personale, già acquisito dall'Azienda. Accanto a



ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, i titoli professionali

posseduti, il rapporto contrattuale e l'orario settimanalmente svolto. Il

Responsabile per la Diagnostica di Immagine è il Dott. Ottavio Farneti

specialista in Radiologia.

Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con

personale di qualifica uguale o equipollente. E' fatto comunque obbligo al

Presidio di comunicare all'Azienda USL Umbria n. 1 entro 48 ore, qualsiasi

variazione del personale in servizio anche se temporanea.

#### **ART . 8 - INCOMPATIBILITA' E LIMITI**

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario

Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la

compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di

interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro

convenzionale con le Aziende U.S.L., degli appartenenti alle categorie

mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica

ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture

convenzionate o accreditate. Il Presidio ai sensi dell'art.1 comma 19

L.23.12.96 n.662 dovrà documentare lo stato del proprio organico con il

quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel

rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente comprese

quelle stabilite dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.vo n. 165/2001 per il

personale posto in quiescenza dall'Azienda negli ultimi 3 anni, precisando

che i contratti sottoscritti in violazione di tale comma sono nulli.

a

Il Presidio si impegna a non utilizzare personale incompatibile e a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai soggetti comunque operanti nella struttura dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi.

In ogni caso, nella struttura sede dell'Istituto o comunque in altre strutture allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al comma 1. Il Presidio dichiara altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

L'Azienda USL Umbria n. 1 si riserva di effettuare le eventuali opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti attestati nel presente contratto dal Presidio ed in particolare in ordine alla posizione del personale operante nella medesima tramite l'apposito Nucleo Ispettivo dell'Azienda stessa.

#### **ART. 9 - LIQUIDAZIONI COMPETENZE**

I pagamenti delle prestazioni riconoscibili, al netto del ticket, saranno effettuati entro 60 gg dal ricevimento delle fatture come di seguito indicato, salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove esistano problemi connessi all'applicazione del tariffario alle singole prestazioni, o della normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

Ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55, nelle fatture deve essere inserito obbligatoriamente il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica:

Azienda USL Umbria n. 1: UF9FAJ

Le fatture elettroniche transiteranno tramite il sistema NSO e dovranno essere emesse successivamente alla ricezione dell'"Ordine di pagamento" inviato dall'Azienda tramite la piattaforma dedicata.



La contabilità deve pervenire entro il 10° giorno del mese seguente a quello in cui le prestazioni sono state effettuate; e deve essere trasmessa, in base alla residenza dei pazienti, alle Aziende Sanitarie di riferimento, per i controlli di rito; ove ciò non avvenga, la liquidazione slitterà al mese successivo del termine sopra indicato.

La contabilità è costituita dai seguenti documenti :

1) Riepilogo che dovrà indicare, per ogni utente:

- Codice impegnativa, Nome, Cognome e codice fiscale;
- Codice nomenclatore, descrizione, numero delle prestazioni effettuate e importo fatturato;
- Totale importo ricetta, importo ticket (se dovuto);
- Importo totale delle prestazioni, con relativi ticket (se dovuto);
- numero complessivo delle prestazioni effettuate con riferimento a ciascun codice.

2) Impegnative o promemoria cartacei delle prescrizioni dematerializzate complete di tutti i dati dell'utente e lavorata secondo le Disposizioni Regionali ed aziendali, sul retro delle quali dovrà essere apposta la data di esecuzione della prestazione e la sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione. Per le prestazioni di riabilitazione, le stesse devono essere accompagnate, anche, dal progetto riabilitativo.

Qualora si dovessero riscontrare discordanze sulla tipologia di prestazioni fatturate dal Presidio, rispetto alla prescrizione medica e/o comunque non supportate dalla specifica descrittiva del "Codice Prestazione" del N. R. vigente, l'Azienda USL Umbria n. 1 non provvederà alla liquidazione delle medesime che verranno sottoposte all'esame della Direzione Sanitaria



*Handwritten signature or mark.*

Aziendale. Acquisito il parere sanitario, redatto anche previo contraddittorio, se necessario, le eventuali prestazioni riconosciute verranno liquidate nella prima fatturazione utile.

Inoltre il Presidio, si impegna ad inviare mensilmente attraverso il portale Aziendale a ciò dedicato (sistema per la gestione del flusso "c"), la specifica delle prestazioni erogate sulla base del tracciato indicato dalla Regione Umbria nel *"Disciplinare tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria"*.

L'Azienda USL Umbria n. 1 ai fini dell'economia degli adempimenti propri e dei Presidi e della rispondenza delle elaborazioni al tracciato regionale fornisce gratuitamente al Presidio il proprio programma di controllo-gestione flussi informativi specialistica ambulatoriale in modo che preliminarmente il Presidio possa verificare la rispondenza del proprio elaborato trimestrale rispetto alle prescrizioni vigenti. Il Presidio si farà direttamente carico della eventuale installazione e manutenzione del programma.

Il Presidio si impegna, altresì, ad effettuare regolarmente, ed alle scadenze indicate, la trasmissione dei dati al Ministero Economia e Finanze, con le modalità e le tempistiche richieste, per il monitoraggio della spesa sanitaria (di cui all'art. 50 – comma 5 del D.L 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in L. n. 326 del 24/11/2003) ed inviare copia della ricevuta a questa Azienda tramite posta certificata.

Il Presidio deve garantire il rispetto del debito informativo anche per i flussi di governo e per il flusso delle grandi apparecchiature sanitarie di cui al Decreto del Ministero della Salute 22 aprile 2014, così come previsto dalla normativa di riferimento.

Il Presidio deve garantire il rispetto delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni di appropriatezza prescrittivi stabilite dalla normativa vigente, di cui al Decreto Ministero della Salute 9 dicembre 2015.

La mancata o inesatta trasmissione di quanto sopra indicato darà luogo alla sospensione della liquidazione delle corrispondenti spettanze e verrà contestata a mezzo Pec al Presidio, il quale avrà un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni e/o regolarizzazioni. Trascorso inutilmente tale termine, l'Azienda USL Umbria n. 1 darà luogo alle procedure ed all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 18.

#### **ART.10 - CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ'**

Il Presidio riconosce all' Azienda USL Umbria n. 1 il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale, e in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché la idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il Presidio, ferma restando ogni altra competenza dell' Azienda USL Umbria n. 1 in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

#### **ART.11- ASSICURAZIONE**

Il presidio si impegna a sollevare l'Azienda USL Umbria n. 1 da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione di attività sia in regime e di medicina specialistica ambulatoriale, relativamente all'attività oggetto del presente accordo contrattuale.

A tal fine dichiara di aver stipulato polizza assicurativa per Responsabilità

Civile presso terzi e verso prestatori d'opera.

Al riguardo, il Presidio si impegna ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art.

10 della legge 8 marzo 2017 n. 24

#### **ART.12 - CARTA DEI SERVIZI**

Il Presidio è obbligato ad adottare ed attuare una propria carta dei servizi

sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 27.01.94 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici" e dello

"Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari",

emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 19.5.95. Di

detta carta dei servizi, pubblicata ai sensi dell'art. 32, c. 1, D.lgs. n. 33/2013

"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni", è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata

copia al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'Azienda contraente.

#### **ART. 13 – ORARI DI ATTIVITA'**

Il Presidio dichiara di effettuare il seguente orario di attività:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 07,00 alle ore 22,00
- il sabato dalle ore 07,00 alle ore 18,00

#### **ART.14 - TUTELA DELL'UTENTE E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE**

Il Presidio si impegna a pubblicizzare dandone adeguata informazione

all'utenza ed all'Azienda USL Umbria n. 1, come prescritto dalla carta dei

Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le

eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività

per conto del S.S.N. A tal fine il Presidio deve tenere un apposito punto di

informazione e riconoscere il diritto alla tutela dell'utente in rapporto a quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e dal D.Lgs 51/2018.

**ART. 15 – PROTOCOLLO DI SICUREZZA DA CONTAGIO COVID - 19**

Il Presidio è obbligato a garantire l'attuazione degli adempimenti previsti o che si dovessero rendere necessari, stabiliti dalle linee guida nazionali e regionali per la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari rispetto al rischio di contagio da COVID-19.

Il Presidio trasmette all'Azienda USL Umbria n.1 il Protocollo di sicurezza adottato relativamente alle misure anti-COVID.

**ART. 16 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e del D.Lgs n. 51 del 18 maggio 2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti dichiarano di essere reciprocamente informate del fatto che i dati personali, raccolti per la formalizzazione del presente atto, sono oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari per la gestione di tutti i correlati adempimenti di legge.

Le parti si impegnano a sottoscrivere l'addendum in allegato, parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale, in cui vengono definiti gli obblighi ed i diritti del titolare del trattamento dei dati in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

**ART.17 - SUPPORTI INFORMATICI**

Il Presidio si impegna ad adottare i supporti informatici prefissati dalla Regione Umbria e/o dall' Azienda USL Umbria n. 1, per la rilevazione della



*Handwritten signature or mark.*

quantità e della qualità delle prestazioni, e ad utilizzarli correttamente secondo le Direttive stabilite dall' Azienda stessa.

#### **ART. 18 - INADEMPIENZE**

Nel caso di eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale, la USL è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L' Azienda USL Umbria n. 1, valutate le eventuali controdeduzioni, e comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni, può:

a) - o soprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata l'infondatezza delle contestazioni;

b) - o applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni relative al mese di competenza (per singole infrazioni 2% del budget mensile)

c) - o ridurre il budget previsto per l'intero periodo contrattuale con effetto sui rimanenti mesi di validità dell'accordo contrattuale in misura insindacabile.

d) - o procedere alla risoluzione dell'accordo contrattuale ove le inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità.

In particolare ove la trasmissione dei flussi informatici di cui all'Art. 9 pregiudichi a seguito di errori o ritardi l'addebito della mobilità interregionale alle Regioni competenti l'importo non recuperato dovrà essere addebitato al Presidio interessato.

In ogni caso l'accordo contrattuale potrà essere risolto per accertata carenza o per il venir meno dei requisiti di cui alla normativa autorizzativa o di quelli

previsti dalle disposizioni legislative di carattere generale individuati dalla normativa nazionale e regionale, in tema di igiene, prevenzione, agibilità dei locali, sicurezza degli impianti o richiesti ai fini del contratto a prestazione e dell'accreditamento definitivo, nonché per l'inosservanza della normativa in tema di incompatibilità del personale, il significativo scostamento – valutato discrezionalmente dall'Azienda – dai criteri di ammissione degli utenti alle prestazioni, riportati all'art. 6.

#### **ART. 19 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Presidio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed alla Determina AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

I pagamenti a favore del Presidio per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dal Presidio; il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente accordo contrattuale, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo contrattuale.

#### **ART 20 - CODICE ETICO**

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dell'Azienda USL Umbria n. 1, (reperibile all'indirizzo : <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 , comma 3



del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di Integrità (allegato n. 1), che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

#### **ART. 21 - DECORRENZA**

Il presente accordo ha validità dal 01.01.2021 al 31.12.2021. A tal fine, per quanto concerne il tetto di spesa, si ribadisce quanto stabilito nel precedente

Art. 4.

#### **ART. 22 - COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE**

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Perugia.

#### **ART.23 - REGISTRAZIONE E SPESE**

Il presente accordo contrattuale verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico del Presidio sottoscrittore.

#### **ART. 24 - NORMA FINALE**

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni e/o integrazioni qualora dovessero intervenire ulteriori specifiche disposizioni a livello nazionale e/o regionale in materia (con particolare riferimento all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica contenute nel D.P.C.M. 12.01.2017, relativo ai nuovi Livelli essenziali di assistenza), anche in considerazione del rilascio, da parte della Regione Umbria, dell'accreditamento istituzionale ad ulteriori strutture private di



diagnostica per immagini, ovvero qualora dovessero ulteriormente variare le esigenze aziendali in materia di offerta di servizi e prestazioni di specialistica ambulatoriale,

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni sia in materia di budget di spesa che di prestazioni erogabili che di tariffario in corrispondenza all'eventuale emanazione di ulteriori disposizioni nazionali o regionali che vengano a disciplinare la materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per "Chirofisiogen Center S.r.l."



Per l'Azienda USL Umbria n. 1

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

(Sig. Alberto Brugnoni)

(Dott. Gilberto Gentili)




Il Presidio contraente dichiara di accettare espressamente gli art n. 4-5-8- 9-11-15-18-19 ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ.

Per "Chirofisiogen Center S.r.l."

Il Legale Rappresentante

(Sig. Alberto Brugnoni)



**Oggetto:** Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda UsI Umbria n. 1 e il Presidio **CHIROFISIOGEN CENTER S.r.l.** per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini (R.M.N. – T.A.C – radiologia – ecografia - mammografia - fisiokinesiterapia)



**PATTO DI INTEGRITA'**  
TRA  
**L'AZIENDA USL UMBRIA 1**  
E  
**IL CHIROFISIOGEN CENTER s.r.l.**

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 857/2017, della D.G.R. 1516/2019 tra l'Azienda USL Umbria n. 1 ed il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER, struttura accreditata con Determinazione Dirigenziale del competente servizio della Regione dell'Umbria n. 5532 del 23.06.2016, *ex ultimis*, con Determina Dirigenziale della Regione n. 6492 del 22 luglio 2020, per l'attività: Diagnostica Per Immagini (R.M.N. – T.A.C – Radiologia – Ecografia - Mammografia) - Diagnostica di Laboratorio generico di base.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria n. 1 ed il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER di

*Dr*

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria n. 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria n.1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

Il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.



I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria n. 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER di stipulare accordi con l'Azienda USL Umbria n, 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.



Il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria n. 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria n. 1 e il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER viene eletto competente il Foro di Perugia..

Perugia, li 13/01/2022..

Per l'Azienda Usl Umbria n. 1 -

Il Direttore Generale

(Dott. Gilberto Gentili)




---

Per il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER -

Il Legale rappresentate

(Signor Alberto Brugnoli)



---

## ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto di "Prestazioni di Diagnostica per Immagini" e "Terapia fisica e Riabilitazione funzionale" tra USL Umbria n. 1, di seguito altresì denominato "Titolare" e la Struttura Chirofisiogen Center S.r.l., di seguito altresì denominato "Responsabile", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento il Fornitore accetta la nomina a "Responsabile" del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria n. 1 ricorre alla Struttura Chirofisiogen Center S.r.l. in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria n. 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il "Responsabile" è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il "Responsabile" tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il "Responsabile" garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5. Il "*Responsabile*" si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati tabella 3 ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il "*Responsabile*" non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
7. Il "*Responsabile*" si impegna a non ricorrere a un altro responsabile "*Sub-responsabile*" senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il "*Responsabile*" del trattamento si impegna ad informare il "*Titolare*" del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al "*Titolare*" del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il "*Responsabile*" ricorresse a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del "*Titolare*" del trattamento, il "*Sub-responsabile*" del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il "*Sub-responsabile*" del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il "*Responsabile*" conserva nei confronti della USL Umbria n. 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.
9. Il "*Responsabile*" si impegna ad assistere il "*Titolare*" del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del "*Titolare*" del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.
10. Il "*Responsabile*", tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:
  - 10.1. ad assistere il "*Titolare*" nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto

dall'art. 32 GDPR.

- 10.2. ad assistere il "Titolare" nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del "Responsabile" e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.
- 10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il "Titolare" di ogni violazione di dati personali (cd. Data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al "Titolare" del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il "Titolare" ne viene a conoscenza; nel caso in cui il "Titolare" debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il "Responsabile" del trattamento supporterà il "Titolare" nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del "Responsabile" del trattamento e/o di suoi "Sub-Responsabili";
- 10.4. ad assistere il "Titolare" al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il "Responsabile" del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al "Titolare" del trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;
- 10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il "Titolare" in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il "Titolare" nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
11. Il "Responsabile", su scelta del "Titolare" del trattamento, si impegna a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.



12. Il "Responsabile" si impegna a mettere a disposizione del "Titolare" del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal "Titolare" del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
13. Il "Responsabile" informa immediatamente il "Titolare" del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
14. Sarà obbligo del "Titolare" del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del "Responsabile" del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal "Responsabile" del trattamento.

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI
Pazienti/Utenti	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Perugia il 13/01/2022 .....

Il Titolare del Trattamento



Il Responsabile del Trattamento

Il Legale Rappresentante per la Struttura

"Chirofisiogen Center S.r.l."

